



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

Nell'adunanza del 14 ottobre 2020

composta dai magistrati:

Salvatore PILATO	Presidente relatore
Elena BRANDOLINI	Consigliere
Amedeo BIANCHI	Consigliere
Giovanni DALLA PRIA	Referendario
Fedor MELATTI	Referendario
Daniela D'AMARO	Referendario
Chiara BASSOLINO	Referendario

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2017/19, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 14/SEZAUT/2017/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2018/20, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 8/SEZAUT/2018/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR;

VISTA la deliberazione 21/2020/INPR con la quale la Sezione ha approvato il programma di lavoro per l'anno 2020;

VISTA l'ordinanza presidenziale 7/2020/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTI gli artt. 148 e 148-bis T.U.E.L.;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del 12 maggio 2016;

ESAMINATI gli schemi di bilancio B.D.A.P. trasmessi dall'ente in osservanza dell'art. 227, comma 6, D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, secondo le tassonomie XBRL definite con decreto del Presidente della Corte dei conti del 21 dicembre 2015, n. 112, adottato ai sensi dell'art. 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221;

ESAMINATE le relazioni sul Bilancio 2018-2020 e sui rendiconti di gestione per gli esercizi finanziari 2017 e 2018, redatte dall'Organo di revisione del Comune di Polverara (PD);

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 49/2020 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Relatore, Presidente Salvatore Pilato;

FATTO

La Sezione, nell'ambito delle attività di controllo per l'anno 2020, ha esaminato la documentazione relativa al Comune di Polverara (PD), ed in particolare:

- I questionari sul rendiconto relativo all'esercizio 2017, sul bilancio di previsione 2018/20 e sul rendiconto relativo all'esercizio 2018, di cui alle relative deliberazioni

della Sezione delle Autonomie riportate in premessa;

- Le relazioni dell'Organo di revisione relative ai rendiconti, di cui al comma 166 dell'art. 1 della legge 266/2005;
- Le certificazioni del saldo di finanza pubblica per gli esercizi 2017 e 2018;
- Gli schemi di bilancio presenti nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP).

Le risultanze dell'istruttoria compiuta ed i rilievi sono stati sottoposti dal magistrato istruttore, nell'odierna adunanza, al Collegio che si è così pronunciato.

DIRITTO

L'art. 1, comma 166, della legge 23 dicembre 2005 prevede che “ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo”. Tale relazione (nel prosieguo “questionario”) è redatta, ai sensi del successivo comma 167, sulla base dei criteri e delle linee-guida predisposte dalla Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie n. 16/SEZAUT/2018/INPR per il rendiconto 2017 e n. 12/SEZAUT/2019/INPR per il rendiconto 2018).

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, ha introdotto nel d.lgs. n. 267 del 2000 l'art. 148-bis (intitolato “Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”), il quale prevede che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Ai fini della verifica in questione, la Sezione regionale di controllo deve accertare che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali e di servizi strumentali.

In conformità alla disposizione dell'art. 148-bis, comma 3, del d.lgs. n. 267 del 2000, qualora le Sezioni regionali della Corte accertano la sussistenza “di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno”, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio”, nonché a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati, in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità ed a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi, o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”.

Sulle disposizioni normative appena esaminate, la Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013) ha evidenziato come l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174 del 2012, abbiano istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzate ad evitare e prevenire situazioni di pregiudizio irreparabile agli equilibri di bilancio. Pertanto, tali controlli di terza generazione si collocano su profili distinti rispetto al controllo sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni, in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria ed alla tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.). Tali funzioni di controllo attribuite alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che -nel comma introdotto a modifica dell'art. 97 Cost.- richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea,.

Qualora le riscontrate irregolarità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., la Sezione regionale di controllo rinviene comunque la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (responsabile dei servizi finanziari, revisori dei conti, segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano essere adottate le opportune misure di autocorrezione.

In considerazione di quanto finora osservato, la Sezione ritiene di richiamare le citate linee guida della Sezione delle Autonomie (in particolare le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2017, approvate dalla Sezione delle autonomie con Deliberazione n. 16/SEZAUT/2018/INPR e le linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2018, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR) laddove è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema contabile armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità economico-finanziaria di medio-lungo termine. Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per gli esercizi in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: la gestione finanziaria, il risultato di amministrazione, l'indebitamento.

Per quanto sopra premesso, all'esito dell'istruttoria svolta e tenuto conto della delibera sul rendiconto 2016 numero 197/2019/PRSP, si segnalano pertanto i seguenti profili:

1. Ritardata approvazione del rendiconto per l'esercizio 2017: Il rendiconto 2017 è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 03/05/2017. L'art. 227, co.2, T.U.E.L. stabilisce che il rendiconto deve essere deliberato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla gestione. L'ente, sia pure con lieve ritardo, non ha rispettato il termine di approvazione di tale atto.

Si ricorda che a tale inadempimento nel termine di legge concorrono tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, ciascuno secondo le rispettive competenze e responsabilità,

politica ed amministrativa.

Come è noto il legislatore fa derivare molteplici conseguenze, alla mancata approvazione del rendiconto, con ricadute sulla collettività locale. Tra le conseguenze dell'inadempimento si ricordano, infatti:

- lo scioglimento del Consiglio Comunale: articolo 227, comma 2-bis e comma 141, comma 2, del T.U.E.L.
- il divieto di assunzioni: legge 145/2018, articolo 1, comma 904 attraverso la modifica dell'articolo 9, comma 1-quinquies, del Dl 113/2016, a qualunque titolo;
- il divieto di applicazione dell'avanzo: legge 145/2018 articolo 1, comma 897. Gli enti in ritardo nell'approvazione dei propri rendiconti non possono applicare al bilancio di previsione le quote vincolate, accantonate e destinate del risultato di amministrazione fino all'avvenuta approvazione;
- l'assoggettamento ai controlli centrali: articolo 243, comma 6, del T.U.E.L.

La mancata approvazione del rendiconto, inoltre, esprime difficoltà nella corretta applicazione della normativa e dei principi contabili e rischia, ove reiterata, di rendere asincrona la dimostrazione dei risultati di gestione. Il rendiconto, infatti, costituisce momento gestionale di essenziale rilevanza, in particolare per il processo di pianificazione e controllo, attraverso il quale si configura l'esistenza dinamica dell'ente. L'importanza non meramente formale di tale aspetto gestionale è rinvenibile nelle disposizioni contenute negli artt. 186 e 187 T.U.E.L., che individuano nell'approvazione del rendiconto il momento definitorio della consistenza quantitativa e qualitativa dell'avanzo, presupposto legittimante l'utilizzo dello stesso, nei casi e secondo i limiti previsti dalle norme.

L'ordinario svolgersi della gestione è definito secondo una scansione temporale prestabilita, diretta a proteggere il sistema di bilancio da rischi di indeterminatezza nelle grandezze sulle quali l'ente deve valutare e compiere le proprie scelte gestionali. Il rendiconto “(...) *costituisce un imprescindibile riferimento per gli eventuali interventi sulla gestione in corso d'esercizio e per la successiva programmazione finanziaria*” (cfr. Sezione Lombardia deliberazioni n.10/2018/PRSE e n. 32/2019/PRSE, in tal senso anche Sezione Molise deliberazione n. 67 del 19/04/2019 e Sezione Sicilia deliberazione n. 86 del 19/04/2019). La rendicontazione, infatti, in parallelo alla tempestiva programmazione delle politiche di bilancio, rappresenta non solo la certificazione dei risultati dell'esercizio trascorso, ma anche il presupposto per gli eventuali interventi di variazione delle previsioni del bilancio in corso di gestione. (cfr. Delibera 12/2019 Sezione delle Autonomie).

Risulta, pertanto, indispensabile che l'ente adotti per il futuro ed in via stabile misure organizzative che consentano il rispetto del termine.

2. Equilibri di competenza 2018: per l'analisi a seguire si è fatto riferimento agli schemi contabili che l'ente ha trasmesso alla Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni (BDAP) e che, come precisato nel D.M. 12 maggio 2016, assolvono agli obblighi di cui all' art. 227, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico enti

locali), il quale prevede la trasmissione in modalità telematica da parte degli enti locali alla Corte dei conti dei relativi rendiconti.

Sulle varie criticità riscontrate è stata inoltre trasmessa specifica nota istruttoria prot. c.d.c. n. 2516 del 8 maggio 2020. L'ente ha trasmesso le proprie argomentazioni e integrazioni con propria nota del 15 giugno 2020, prot. c.d.c. n. 3144 del 15 giugno 2020, nelle quali peraltro, con riferimento alla tematica degli equilibri e del risultato di amministrazione, allegava gli schemi di bilancio afferenti la gestione 2019, in un'ottica prospettica rispetto alle criticità riscontrate nel 2017 e 2018.

Dalla lettura degli schemi BDAP relativi al rendiconto 2018 si è rilevata la inosservanza dell'equilibrio finanziario di competenza così come definito dall'art. 227 co. 1 e ss. TUEL, come modificato dall'art. 74, comma 1, n. 54), lett. a), D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

La norma, rinviando espressamente agli allegati di cui art. 11 comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, individua in via indiretta i risultati espressamente rappresentati negli schemi di cui all'allegato n. 10, concernente lo schema del rendiconto della gestione, che comprende il conto del bilancio, i relativi riepiloghi, i prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri, lo stato patrimoniale e il conto economico.

Ciò premesso, e facendo riferimento ai risultati rinvenibili dai quadri 6 e 7 del predetto schema di rendiconto come aggiornato al DM 11 agosto 2017 per il rendiconto della gestione 2018, si rileva che l'ente non ha ottenuto l'equilibrio sia finale che di parte corrente (vedi tabella a seguire) conseguendo un saldo negativo rispettivamente alla voce afferente l'equilibrio finale ($W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y$) comprensivo delle risultanze delle partite finanziarie, che all'equilibrio di parte corrente ($O=G+H+I-L+M$).

A tal proposito il comune di Polverara (PD) con riferimento all'esercizio 2018 ha conseguito i predetti saldi negativi di competenza rinvenibili dalla lettura degli schemi BDAP previsti e compilati in osservanza delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 nei termini a seguire:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO RENDICONTO 2017-2018			COMPETENZA (ACCERTAMENTI IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)	COMPETENZA (ACCERTAMENTI IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
			2017	2018
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			927.771,42	888.502,22
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	11.799,96	
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	1.464.390,08	1.482.576,30	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	1.255.460,74	1.354.715,48	
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	11.799,96	10.839,13	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	157.124,62	159.093,69	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (DL 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)			40.004,76	-30.272,04
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI				
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)				
O=G+H+L+M			40.004,76	-30.272,04
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	131.334,72	98.319,71	
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	119.665,03	88.307,11	
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	281.473,68	306.986,09	
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	413.763,58	324.654,41	
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	88.307,11	166.036,01	
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE				
Z= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E			30.402,74	2.922,49
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	
EQUILIBRIO FINALE				
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			70.407,50	-27.349,55

Fonte: Schemi BDAP rendiconti 2017 e 2018

L'equilibrio finale per l'esercizio 2018, negativo per euro 27.349,55, non risulta pertanto conforme alle predette disposizioni richiamate. Tale condizione esprime inoltre, sotto il profilo gestionale, una situazione di fragilità strutturale degli equilibri finanziari che, ove non adeguatamente contrastata, può determinare situazioni deficitarie nella gestione del bilancio.

La descritta condizione, quale espressione di un disequilibrio complessivo, anche se riferita al singolo esercizio di bilancio, è sostenibile esclusivamente mediante ricorso a risorse consolidate in esercizi precedenti. In tal senso, trova conferma di tale criticità il contestuale progressivo affievolimento del risultato di amministrazione evidenziata nel rilievo successivo.

Inoltre, la gestione 2018 dell'ente non ha conseguito neppure l'equilibrio della gestione corrente di competenza (negativo per 30.272,04) che pertanto, in sede di rendicontazione, non risulta conforme alla disposizione di cui all'art. 162, co. 6, TUEL secondo cui "(...) le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite

finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l'esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all'utilizzo dell'avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità”.

A garanzia di tale obbligo si prevede pertanto a carico delle amministrazioni locali il compito di un monitoraggio continuo della permanenza degli equilibri come peraltro evidenziato dalla Sezione delle Autonomie nella deliberazione di indirizzo 23/SEZAUT/2013/INPR recante “*Indicazioni per la sana gestione delle risorse nel caso del protrarsi dell’esercizio provvisorio e primi indirizzi, ex art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativi al Bilancio di Previsione 2013*”, al punto C) ove si afferma che “... *l’art. 147, secondo comma, lettera c) TUEL, come novellato dall’art. 3 d.l. n. 174/2012, impone la necessità di “garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario, nonché l’attività di controllo da parte dei responsabili dei servizi”. L’analisi gestionale permetterà, anche, di valutare se l’attività di controllo dei responsabili dei servizi si sia effettivamente svolta e in quali termini e come la stessa si sia integrata con l’attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario*”.

Consegue, quindi, che il principio in evidenza non solo deve essere rispettato in sede previsionale, ma deve realizzarsi anche nella gestione annuale, contrariamente a quanto è avvenuto nel caso di specie dove emerge, in sede di rendiconto 2018, un deficit di parte corrente pari a € 30.272,04.

L’ente con propria nota prot. 2437 del 04 maggio 2020, iscritta al protocollo generale Corte dei conti n. 2368 del 04 maggio 2020, ha confermato la negatività dell’equilibrio di parte corrente 2018 precisando che nel corso del 2019 ha ottenuto un risultato positivo “*(...) mettendo in atto una rigorosa politica di razionalizzazione della spesa, pur non senza difficili scelte gestionali, a causa della ben nota insufficienza delle risorse finanziarie a disposizione per l’efficiente svolgimento dei servizi istituzionali*”.

In seguito, a integrazione di quanto sopra rappresentato, con la successiva nota del 15 giugno 2020, prot. c.d.c. n. 3144 del 15 giugno 2020, l’ente ha allegato in sede istruttoria gli schemi di bilancio relativi all’esercizio 2019.

I risultati rappresentati in tali documenti, i cui contenuti saranno oggetto di specifica analisi in relazione al controllo sul rendiconto 2019, sono rappresentati alla luce delle variazioni intervenute con il DM 1° agosto 2019 che ha modificato i parametri degli equilibri, adeguandoli alle variazioni concettuali e sostanziali discendenti dalle sentenze della Corte Costituzionale 247/2017 e 101/2018 unitamente alla legge 145/2018.

In particolare, rileva la norma di cui all' art. 1, co. 821 della predetta L. 145/2018 che “(...) *Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza **dell'esercizio non negativo**. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, **dal prospetto della verifica degli equilibri** allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.*”

Su tale aspetto si deve sottolineare che la norma cit. qualifica “*in equilibrio*” l'ente territoriale che realizzi un risultato di competenza *non negativo*, rinviando la quantificazione di tale risultato dai valori rinvenibili nei prospetti ministeriali redatti in osservanza del D. Lgs 118/2011. Quindi la norma cit. rimanda al contenuto degli schemi di bilancio che, nelle tre sezioni ivi rappresentate di parte corrente, di parte capitale e complessiva, esprimono al termine di ogni sezione dedicata, tre nuovi diversi saldi rubricati nell'ordine “*Risultato di competenza*”, “*Equilibrio di bilancio*” ed “*Equilibrio complessivo*”.

Premesso che nel caso degli schemi prodotti dal Comune di Polverara relativi all'esercizio finanziario 2019 si provvederà al controllo approfondito in ordine alla corretta determinazione dei risultati in occasione del relativo controllo di tale annualità, la Sezione evidenzia che la caratteristica saliente di tali saldi, conseguenza delle nuove disposizioni introdotte, consiste nell'introduzione tra le componenti messe a calcolo di alcune voci particolari (ad esempio la voce F2) Fondo anticipazioni di liquidità), ma soprattutto di una differenziazione tra i c.d. saldi finanziari meramente contabili e quelli effettivi.

Tale adeguamento assolve a due ordini di necessità: la prima finalità è quella di adeguare, in termini di omogeneità, la comparabilità dei risultati finanziari di competenza con quelli di norma riepilogati per il risultato di amministrazione; la seconda finalità è quella di consentire una corretta rappresentazione delle gestioni che sottendono la gestione finanziaria, cioè la gestione contabile pura unitamente a quella dei vincoli apposti alle entrate.

Il primo saldo denominato “*Risultato di competenza*” rappresenta il risultato contabile della gestione di competenza cioè, in ultima istanza, la differenza tra tutte le componenti finanziarie positive e quelle negative ammesse dall'ordinamento.

Il secondo saldo denominato “*Equilibrio di Bilancio*”, desunto secondo lo schema a scalare, deriva contabilmente dal precedente e viene ad essere depurato delle componenti indisponibili a titolo di accantonamento e di vincolo. Sottraendo tali grandezze dal risultato di competenza, in ipotesi che il margine conseguente permanga positivo, nella sostanza si verifica che tale saldo sia “capiente” sulle predette componenti indisponibili.

Il terzo saldo denominato “*Equilibrio complessivo*” anch'esso a scalare, deriva dal precedente e viene ulteriormente rettificato della variazione che non vi confluisce in via automatica, in conseguenza degli utilizzi o delle economie generate nella gestione di competenza relative agli accantonamenti. Anche in questo caso, in ipotesi che il margine conseguente sia positivo, si verifica se il risultato di competenza sia capiente sui vincoli effettivi che residuano al termine della gestione, quelli cioè computati al netto degli accantonamenti che, pur se originariamente stanziati a bilancio, risultano poi confluiti in avanzo di amministrazione per effetto del loro mancato utilizzo.

Ciò premesso, nel caso del Comune di Polverara che ha trasmesso tali risultati 2019 quale risposta prospettica alle fragilità rilevate nell'ambito del controllo sui rendiconti 2017 e 2018, si osserva che tale equilibrio non è positivamente strutturato.

Infatti, sempre con riferimento alla gestione corrente, nel 2019 l'ente esprime il seguente risultato:

O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I+L+M)		10.720,87
- Risorse accantonate di parte corrente stanziata nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	19.100,00
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	5.130,62
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE		-13.509,75
- Variazioni accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-6.271,58
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		-7.238,17

Il risultato contabile di competenza O1) risulta positivo per 10.720,87. Tale saldo, pur se determinato computando componenti legittimamente incluse, risulta tuttavia sostanzialmente incapiante dei maggiori accantonamenti stanziati e dei vincoli utilizzati (24.230,62). Sottraendo infatti le predette grandezze, il margine derivato diviene di segno negativo (-13.509,75), esprimendo in sostanza un mancato equilibrio di stanziamento di cui al saldo O2) relativo all'equilibrio di bilancio.

Il risultato di competenza effettivo, quello cioè che, a seguito dell'attività di assestamento in sede di rendicontazione, risente dei soli accantonamenti che permangono in contabilità, risulta in seguito migliorato rispetto a quello di stanziamento, ma rimane pur sempre negativo come rinvenibile nel saldo O3) relativo all'equilibrio complessivo di parte corrente (-7.238,17).

Per le motivazioni sopra riportate, fermo restando che il Comune di Polverara nel 2019 esprime un risultato di competenza di parte corrente positivo, si ritiene che tale equilibrio non sia supportato da una condizione di sostanziale equivalenza delle entrate rispetto alle spese (come sarebbe dimostrato se tutti e tre i saldi O1, O2 e O3 fossero stati positivi) ma sia ottenuto in relazione agli effetti contabili degli accantonamenti e dei vincoli di parte corrente stanziati a bilancio, che rappresentano poste meramente contabili e non ulteriori entrate effettive supportate da idoneo titolo di accertamento. Tale condizione -quindi- non dirime, nella sostanza, le valutazioni rilevate nell'esercizio 2018 in ordine alla fragilità strutturale degli equilibri di parte corrente che si ritiene -pertanto- debbano essere maggiormente monitorati e rafforzati.

Per analogia, la lettura prospettica del risultato di competenza complessivo del 2019, induce alle medesime valutazioni. Nel 2019, gli schemi afferenti il rendiconto riportano il seguente risultato complessivo:

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1=O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		17.491,68
- Risorse accantonate stanziata nel bilancio dell'esercizio 2019	(-)	19.100,00
- Risorse vincolate nel bilancio	(-)	5.130,62
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		-6.738,94
- Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	-6.271,58
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		-467,36

Anche in questo caso a fronte di un risultato di competenza positivo (17.491,68) si assiste ad un equilibrio di stanziamento negativo (-6.738,94) come pure permane marginalmente negativo (-467,36) quello complessivo funzionale alla capienza rispetto agli effettivi utilizzi sopravvenuti.

Per quanto sopra rappresentato, tenuto conto che analoghe criticità erano state rilevate per il rendiconto 2016, e che per l'esercizio 2017 si era assistito ad un temporaneo ripristino degli equilibri, si invita l'ente ad adottare tutte le attività necessarie a rendere sostenibile l'equilibrio finanziario sia di parte corrente che complessivo, anche in considerazione della fragilità rinvenibile dagli altri indicatori finanziari e della non marginale esposizione debitoria. La Sezione si riserva la verifica dei risultati in questa sede anticipati per il rendiconto 2019.

3. Risultato di amministrazione: l'analisi congiunta degli esercizi 2017 e 2018, in continuità con quelli precedenti evidenzia una situazione di progressivo affievolimento del risultato contabile di amministrazione che, nella sua determinazione, esprime il margine finanziario finale che riepiloga le gestioni di cassa, dei residui e del fondo pluriennale vincolato realizzate nell'esercizio.


Per il Comune di Polverara, la situazione dinamica del risultato di amministrazione e delle relative componenti risulta la seguente in un'ottica quadriennale:

	2015	2016	2017	2018
Risultato d'amministrazione (A)	143.737,86	137.324,89	109.630,35	26.140,78
Composizione del risultato di amministrazione:				
Parte accantonata (B)	0,00	5.390,49	11.500,00	9.082,22
Parte vincolata (C)	0,00	0,00	25.304,37	0,00
Parte destinata agli investimenti (D)	0,00	0,00	0,00	16.669,04
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	143.737,86	131.934,40	72.825,98	389,52

Si osserva per il 2017 e 2018 una dinamica di marginale costituzione dei fondi oggetto di rilievo nel 2016 che si accompagna ad un progressivo affievolimento del risultato contabile di amministrazione e dell'avanzo di amministrazione ivi costituito dalla componente libera.

Al termine del 2018, la componente libera risulta valorizzata per soli euro 389,52 in seguito pari a zero nel 2019.

Nell'osservare che il decremento dell'avanzo risulta più rapido di quello del risultato contabile, si riscontra che a fronte di una diminuzione del risultato contabile nel quadriennio pari a 117.597,08 si registra un incremento delle componenti non disponibili pari a 25.751,26 con un saldo dinamico negativo tra le due variazioni che esprime il progressivo indebolimento effettivo del margine finanziario complessivo rappresentato dal risultato contabile di amministrazione.



Sulle predette criticità è stata trasmessa all'ente specifica nota istruttoria prot. c.d.c. n. 2516 del 8 maggio 2020. L'ente ha trasmesso le proprie argomentazioni e integrazioni con propria nota del 15 giugno 2020, prot. C.d.c.n. 3144 del 15 giugno 2020, nelle quali peraltro, con riferimento alla tematica dell'avanzo di amministrazione, ha allegato gli schemi di bilancio afferenti la gestione 2019, in un'ottica prospettica rispetto alle criticità riscontrate.

In tale sede si richiedeva inoltre all'ente di argomentare in ordine agli accantonamenti al fondo per passività potenziali, in relazione alla propria partecipazione al consorzio Padova SUD, tenuto conto della successiva attività di recesso posta in essere.

Su tale tematica l'ente ha fornito i seguenti chiarimenti precisando che *“(...) In relazione al recesso dal Consorzio Padova Sud si evidenzia che con Sentenza del TAR VENETO n.00717/2016, passata in giudicato, veniva confermato il recesso dell'Ente dal consorzio con effetto dal 1° gennaio 2016. Tale sentenza sanciva inoltre che nessun danno e conseguentemente nessun risarcimento era dovuto dal Comune al Consorzio. Inoltre, la sentenza stabiliva a favore del Comune la condanna del Consorzio alle Spese legali per 3.000,00 euro. Nessuna richiesta è mai pervenuta dal Consorzio e la sentenza è definitiva. Per tale motivo, come valutato dal precedente Revisore, si ritiene di nulla dovere al Consorzio, anzi di vantare un credito per le spese legali liquidate definitivamente in sentenza.”*

Ritiene il Collegio che in merito agli accantonamenti per passività potenziali e la pregressa partecipazione dell'ente al Consorzio Padova Sud, si debba richiamare integralmente il rilievo sul rendiconto 2016. Pur tenendo conto di quanto dichiarato dall'ente in sede istruttoria, tenuto conto che rispetto agli obblighi partecipativi risulta essersi avvalso della facoltà di recesso, permane tuttavia un'alea di rischio derivante dalle obbligazioni verso i terzi sorte antecedentemente al recesso ed eventualmente assunte dalle persone che ne avevano la rappresentanza. Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2615, co. 2 c.c., tali posizioni eventuali potrebbero trovare soddisfazione da parte dei creditori sul fondo consortile, anche in solido con quello dell'ente socio ove il patrimonio del consorzio risulti insufficiente.

Si ritiene pertanto che, fintanto che permanga in seno al Consorzio Padova Sud la presenza di passività che potrebbero comprometterne la sostenibilità di medio lungo termine ovvero debiti sorti antecedentemente al recesso, l'ente debba mantenere un approccio prudente che tenga conto degli effetti di una possibile chiamata ai propri obblighi di socio consortile risalenti al periodo antecedente.

Sul punto peraltro, con riferimento al Consorzio Padova Sud, si ritiene di segnalare il recente sopravvenuto accordo di ristrutturazione dei debiti omologato dal Tribunale di Rovigo con il quale in particolare si stabilisce che *“(...) la dilazione/rimodulazione sino al 30/06/2026 dei debiti verso i Comuni consorziati aderenti all'accordo, con impegno del Consorzio al pagamento dei medesimi in un'unica soluzione entro tale data compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili alla predetta data accettando l'inesigibilità di eventuali interessi, oneri e spese legali”*.

Tale clausola potrebbe peraltro rilevare per posizioni sorte antecedentemente al recesso ovvero ancora iscritte nel bilancio dell'ente. Si invita pertanto ad esperire le idonee verifiche in tal senso.

Ulteriormente, per quanto attiene la analisi complessiva di variazione del risultato di amministrazione, ove non adeguatamente contrastato (vedi la parte sugli equilibri), tale trend induce a prevedere un possibile scenario di disavanzo negli esercizi successivi o, quantomeno, una condizione gestionale prossima al disavanzo di amministrazione (che trova una prima conferma nell'azzeramento della parte disponibile al termine del 2019).

Nel merito delle componenti che compongono tale margine si ritiene di richiamare le osservazioni relative al rendiconto 2016 e di segnalare come nei successivi esercizi la situazione contabile complessiva non abbia espresso margini strutturali di miglioramento.

La struttura del risultato di amministrazione 2018 in comparazione con quella del 2019 è risultata la seguente:

Risultato di amministrazione 2018 e 2019		
	2019	2018
Risultato contabile di amministrazione	44.481,56	26.140,78
(-) Totale parte accantonata	15.100,0	9.082,22
di cui FCDE al 31/12/2018	0,00	271,58
(-) Totale parte vincolata	5.130,62	0,00
(-) Totale parte destinata a investimenti	24.250,90	16.669,04
Avanzo/Disavanzo (Totale parte libera)	0,00	389,52

In particolare, si evidenzia la consistenza del fondo contenzioso pari ad euro 1.000 nel 2018 all'interno della componente accantonata, poi aumentato ad euro 7.000 al termine del 2019.

Il Fondo perdite partecipate valorizzato per euro 1.000 nel 2018 si incrementa ad euro 7.000 nel 2019.

Tenuto conto di quanto in precedenza argomentato, si raccomanda pertanto, parallelamente al rafforzamento degli equilibri, di favorire una idonea quantificazione dei fondi accantonati e vincolati che compongono il risultato di amministrazione. A tal fine, le attività di gestione dovranno determinarsi sulla base delle norme, dei principi contabili, e dei rischi gravanti sulla gestione, avendo eventualmente cura di valorizzare e gestire l'eventuale disavanzo di cui all'art. 187, co. 1, TUEL, che dovesse conseguire.

4. Tempestività dei pagamenti: analogamente all'esercizio 2016, si rileva che l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, (di cui al comma 1, art. 9 DPCM del 22 settembre 2014) corrispondente ai giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento è:

- pari a 43,26 gg di ritardo (cioè 43,26 riscontrati su base annua come da allegato rinvenibile sul sito dell'ente rispetto ai 30 previsti in via ordinaria) con un importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza per complessivi euro 500.970,81 per l'esercizio 2017 e
- pari a 42,22 gg di ritardo (cioè 42,22 riscontrati su base annua come da allegato rinvenibile sul sito dell'ente rispetto ai 30 previsti in via ordinaria) con un importo annuale dei pagamenti posteriori alla scadenza per complessivi euro 610.660,26 per l'esercizio 2018.

Preso atto che la delibera 197/2019/PRSP (con cui si rilevava tale criticità per il 2016) è stata trasmessa all'ente successivamente alla chiusura degli esercizi in esame, si osserva tuttavia che tali indicatori non evidenziano un significativo miglioramento rispetto a quello di tale esercizio.

Sul punto, a seguito della citata nota istruttoria sul rendiconto 2017 e 2018 l'ente ha fornito le proprie argomentazioni precisando che *“(...) Si comunica che l'Ente dispone di sufficiente fondo di cassa tale da garantire la liquidazione di tutte le obbligazioni regolarmente assunte, pertanto l'iter amministrativo relativo ai pagamenti subisce dei lievi rallentamenti a causa delle carenze di organico. Attualmente sono in corso delle procedure interne volte a riorganizzare le competenze per migliorare l'efficienza e l'efficacia dei procedimenti.”*

Preso atto di quanto argomentato e riscontrato comunque che l'ITP relativo al 2017 e al 2018 esprime valori superiori ai 30 giorni, si invita ad un attento monitoraggio dei tempi di pagamento anche alla luce degli obblighi sopravvenuti in materia in caso di mancato rispetto dell'ITP annuale (costituzione, nel bilancio di previsione 2020, di un apposito fondo direttamente proporzionale in percentuale crescente correlata alla gravità della violazione registrata nel 2019).

5. Parametri di deficitarietà: dalla lettura dei dati relativi all'esercizio 2018, come rinvenibili dalla Banca dati del Ministero dell'Interno, si è riscontrato il superamento di due parametri ministeriali di deficitarietà e più precisamente:

- il parametro P4, codice 10.3, relativo alla sostenibilità debiti finanziari che risulta deficitario se maggiore del 16%.

- Il parametro P8, indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate), deficitario se minore del 47% per i comuni;

Premesso che tali nuovi parametri trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020, si ritiene di evidenziare come tali nuovi indicatori di bilancio siano perimetrati all'interno del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio", di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, integrato e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014, approvato con decreto del Ministero dell'interno del 22 dicembre 2015, ai quali sono associate, per ciascuna tipologia di ente locale, le rispettive soglie di deficitarietà.

Il superamento dei singoli indicatori esprime, per la specificità degli stessi, una condizione di progressivo disequilibrio da valutare in proporzione al numero degli indicatori superati. Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Nel caso di specie, il Comune di Polverara (PD) ha superato due degli otto parametri non risultando pertanto deficitario in forza della norma richiamata.

Il superamento delle soglie individuate per i singoli parametri esprime tuttavia un segnale di parziale squilibrio rispetto al *benchmark* di riferimento individuato dal legislatore.

Si invita pertanto l'ente ad una attenta valutazione delle cause che hanno concorso a tale condizione e a favorire il progressivo rientro delle relative soglie gestionali sotto a quelle di riferimento, prestando particolare alle condizioni del parametro P8, che assume una maggiore significatività in presenza delle già rilevate fragilità afferenti gli equilibri finanziari.

6. Spesa del personale: facendo riferimento ai dati rinvenibili dalla relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2018, si è riscontrato il mancato rispetto dei limiti di spesa del personale ex art. 1, co. 557 o 562, della legge 296/2006.

Più in dettaglio, facendo riferimento alla spesa finale per l'esercizio 2018, al netto delle componenti escluse ai sensi delle disposizioni di legge, il dato contabile risulta pari ad euro 431.746,74 a fronte di una spesa media per il triennio 2011/2013 pari ad euro 425.765,51 con conseguente lieve sfioramento pari ad euro 5.981,23.

Sul punto l'ente conferma i dati con propria nota prot. 2437 del 04 maggio 2020, iscritta al protocollo generale Corte dei conti n. 2368 del 04 maggio 2020 precisando di "*(...) aver attuato tutte le possibili azioni di contenimento della spesa in oggetto, posta l'attuale dotazione organica del Comune di Polverara composta da undici dipendenti a tempo indeterminato, di cui tre part-time, un agente di polizia locale e numero due operatori addetti alla viabilità, oltre al Segretario comunale in reggenza e alla presenza di due convenzioni per le funzioni associate di Polizia locale e Assistenza sociale. A tal riguardo si precisa che il Comune di Polverara non ha effettuato nessuna nuova assunzione di personale e che in data 16.06.2020 cesserà dal servizio per pensionamento un operaio comunale e in tale data verrà effettuata un'attenta razionalizzazione della spesa del personale*"

Verificato che trattasi di un lieve superamento del limite di spesa, il Collegio ritiene comunque di evidenziare che il mancato rispetto del principio di contenimento della spesa di personale comporta, quale conseguenza diretta a titolo sanzionatorio, il divieto agli enti locali di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale (compresi i rapporti co. co. co. e di somministrazione), anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto (co. 557-ter, legge n 296/2006).

Accertato, pertanto, il mancato rispetto del principio di contenimento della spesa del personale per l'esercizio 2018, si raccomanda di perseguire politiche di contenimento della spesa tese al raggiungimento dei vincoli in esame, anche attraverso un'ulteriore attività di razionalizzazione organizzativa.

7. Stato patrimoniale e conto economico: facendo riferimento agli schemi di bilancio trasmessi alla BDAP, si rileva in primo luogo che la gestione 2018 si è conclusa con un risultato economico di esercizio negativo (-157.699,91) come pure il risultato della gestione operativa (-68.492,72).

Tale risultato, in peggioramento rispetto all'esercizio precedente, è coerente con il progressivo indebolimento degli equilibri di bilancio già rilevato in precedenza.

Con riferimento allo Stato patrimoniale, la composizione del patrimonio netto, a seguito della riclassificazione operata in osservanza del principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale evidenzia una situazione come da schema a seguire:

Comune di Polverara (PD)		
Stato patrimoniale (passivo)	2018	2017
A) Patrimonio netto		
Fondo di dotazione	-1.266.478,17	-1.266.478,17
Riserve	5.262.654,80	6.333.086,47
da risultato economico di esercizi precedenti	69.024,94	448.517,32
da capitale	122.060,33	0,00
da permessi di costruire	0,00	1.273.534,33
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	5.071.569,53	4.611.034,82
altre riserve indisponibili	0,00	0,00
Risultato economico dell'esercizio	-157.699,91	82.357,80
Totale patrimonio netto	3.838.476,72	5.148.966,10

Fonte: Schema BDAP esercizio 2018

Lo schema evidenzia che il patrimonio netto risulta positivo per i due esercizi, pur riscontrando una diminuzione dello stesso che non corrisponde alla sola variazione del risultato economico di esercizio, ma che risente anche delle variazioni immediatamente apposte alle voci del patrimonio netto a seguito delle attività di riclassificazione.

Il Collegio rileva peraltro che, pur nella positività del patrimonio netto al suo valore contabile, risulta negativa la consistenza del fondo di dotazione. Tale carenza deriva, in sostanza, dalla dimensione delle riserve indisponibili per beni demaniali e per i beni culturali che esonda, nel suo valore nominale, il valore contabile del patrimonio netto.

Assunto che il patrimonio netto è una grandezza ideale che rappresenta, nella sua accezione economico patrimoniale, la parte disponibile dell'attivo al netto delle passività, la ratio sottesa alla negatività del fondo di dotazione trova giustificazione nella sostanziale indisponibilità dei beni demaniali o di quelli del patrimonio indisponibile, in relazione alla loro natura o al particolare regime giuridico a cui sono sottoposti, a garantire l'effettività di tale disponibilità del patrimonio netto.

In tal senso, giova evidenziare che il principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale di cui all'allegato 4/3 D. Lgs. 118/2011 (aggiornato al DM 18 maggio 2017) al relativo paragrafo 6.3 rubricato "Patrimonio netto" afferma che "(...) *Per la denominazione e la classificazione del capitale o fondo di dotazione dell'ente e delle riserve si applicano i criteri indicati nel documento OIC n. 28 "Il patrimonio netto", nei limiti in cui siano compatibili con i presenti principi.*" precisando in seguito, al paragrafo successivo che "(...) *Il fondo di dotazione rappresenta la parte indisponibile del patrimonio netto, a garanzia della struttura patrimoniale dell'ente.*"

Nel caso di specie, la valorizzazione negativa di tale componente esprime, in sostanza, l'incapienza del patrimonio netto ad offrire la garanzia richiesta dal legislatore e richiede pertanto un'azione di progressiva ricostituzione dello stesso a valori di effettività.

Come espressamente richiesto dal predetto principio contabile, la ricostituzione del fondo di dotazione dovrà avvenire "(...) *mediante destinazione dei risultati economici positivi di esercizio sulla base di apposita delibera del Consiglio in sede di approvazione del rendiconto della gestione.*".

Il predetto principio contabile applicato alla contabilità economico patrimoniale, al relativo esempio 14 dedicato alla "*prima iscrizione nel patrimonio netto delle riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali*", conferma la sostanza di tale deficit patrimoniale precisando che "(...) *l'adozione del principio contabile comporta una riclassificazione delle componenti del patrimonio netto, al fine di evidenziarne la quota costituita da beni indisponibili, non utilizzabile per far fronte alle passività dell'ente (...)*"... precisando ulteriormente che "(...) *Il fondo di dotazione e le riserve disponibili di un ente rappresentano la quota del patrimonio netto sulla quale i creditori di un ente possono sempre fare affidamento per il soddisfacimento dei propri crediti(...).*

In ordine alla negatività del fondo di dotazione il principio contabile appena richiamato precisa ulteriormente che "(...) *se il patrimonio netto è positivo e il fondo di dotazione presenta un importo insignificante o negativo, l'ente si trova in una grave situazione di squilibrio patrimoniale, che il Consiglio, in occasione dell'approvazione del rendiconto, deve fronteggiare, in primo luogo attraverso l'utilizzo delle riserve disponibili. Se a seguito dell'utilizzo delle riserve il fondo di dotazione risulta ancora negativo, vuol dire che, il patrimonio netto è esclusivamente costituito da beni che non possono essere utilizzati per soddisfare i debiti dell'ente. E' probabile che il fondo di dotazione negativo corrisponda ad un rilevante importo negativo del risultato di amministrazione.*"

Nel caso di specie, peraltro, correlando tali valutazioni con quelle afferenti la gestione finanziaria, l'asserzione del principio contabile trova in questo caso conferma nella rilevata consistenza del risultato di amministrazione che risulta affievolito e

marginalmente positivo solo in virtù della esigua consistenza degli accantonamenti e delle componenti vincolate.

Infine, considerata la stretta connessione tra la gestione finanziaria e quella economico patrimoniale dell'ente territoriale, il Collegio richiama le disposizioni generali contenute nel postulato n. 15 D. Lgs. 118/2011 che, con riferimento al principio generale dell'equilibrio di bilancio afferma che “(...) *Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell'equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L'equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell'esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. (...) precisando infine che (...) Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata.”*

Analogamente ad altri elementi di criticità con la successiva nota del 15 giugno 2020, prot. C.d.c. n. 3144 del 15 giugno 2020, l'ente ha trasmesso le proprie argomentazioni relativamente a tale criticità oggetto di specifica istruttoria, precisando che “(...) *In relazione al fondo di dotazione si evidenzia che lo stesso nel primo anno di predisposizione dello stato patrimoniale è stato determinato ed approvato con la medesima delibera che approvava tale bilancio: la n.12 del 03.05.2020, come previsto dal principio contabile. Successivamente con l'appostazione separata delle riserve relative ai beni demaniali e culturali indisponibili e con gli assestamenti relativi alla conciliazione dell'inventario fisico con lo stato patrimoniale, pur restando il patrimonio netto positivo, il fondo di dotazione ha assunto un valore negativo per differenza. L'ente avrà cura di destinare le riserve disponibili e gli utili degli esercizi passati e futuri a copertura di tale fondo.*”

Per quanto sopra esposto, il Collegio raccomanda -pertanto- all'ente di avviare una gestione improntata sull'equilibrio economico, che consenta la progressiva ricostituzione del fondo di dotazione a valori positivi tali da assolvere alla funzione di garanzia delle proprie obbligazioni.

8. Bilancio 2017-2019 ritardo trasmissione schemi BDAP: nell'ambito delle verifiche afferenti gli schemi di bilancio relative al bilancio di previsione 2017-2019 si è riscontrato che, a fronte di una approvazione avvenuta con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 27 marzo 2017, l'ente ha inviato la prima versione dei relativi schemi BDAP in data 10 maggio 2017 (prot. BDAP 91823 del 10 maggio 2017) oltre i 30 giorni previsti dalla approvazione del predetto atto.

In conseguenza a tale ritardo, l'ente è stato sottoposto alla sanzione di cui all'articolo 9, comma 1 quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2016, n. 160, per il periodo di inadempimento.

Si invita pertanto l'ente ad eseguire le verifiche in ordine alla corretta applicazione delle

predette sanzioni (divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale o di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo).

La Sezione raccomanda che l'ente, inteso nel suo complesso, adotti per il futuro ed in via stabile misure organizzative che consentano un tempestivo adempimento degli obblighi afferenti le trasmissioni di legge alla "Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni".

9. Bilancio 2018-2020 - Piano della performance: facendo riferimento al questionario trasmesso dall'Organo di revisione relativamente al bilancio 2018-2020 si è riscontrato che al relativo quesito delle domande preliminari 8.1 "*L'ente ha assunto uno specifico provvedimento per l'adozione del 'piano della performance' di cui al D. Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009?*" è stata fornita risposta affermativa, precisando tuttavia che il relativo documento è stato adottato in data del 9 novembre 2018.

È necessario stigmatizzare che il "*Piano della performance*" si inquadra nell'ambito delle attività tipiche della programmazione finanziaria dell'ente territoriale e locale.

Il principio contabile applicato alla programmazione di bilancio di cui all'allegato 4/1 D. Lgs. 118/2011, al relativo paragrafo 4.2 dedicato agli strumenti della programmazione degli enti locali, stabilisce infatti alla relativa lett. d) che "*(...) il piano esecutivo di gestione e delle performances approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio*" debba considerarsi espressamente uno degli strumenti di programmazione dell'ente locale.

Consegue che, preliminarmente alla individuazione del perimetro normativo, si debba tener conto che tale autonomo adempimento è funzionale ad un corretto esercizio della programmazione finanziaria dell'ente locale, intesa quindi come attività prodromica che deve essere improntata a criteri di economicità, efficienza, ed efficacia.

L'adozione del "*Piano della performance*" è attività regolamentata in via principale, dalle disposizioni in combinato disposto di cui all'art. 10 D. Lgs. 150/2009 e all'art. 169, co.3 e 3-bis D. Lgs. 267/2000.

In particolare, l'art. 10, co.1 D. Lgs. 150 del 27 ottobre 2009, come modificato dall' art. 8, comma 1, lett. b), D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, stabilisce che "*(...) Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:*

a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;"

La norma ordinaria precisa, al relativo co. 1-bis, come inserito dall' art. 8, comma 1, lett.

d), D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 74, che “(...) *Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all' articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo*”

Per l'ente locale quindi, per espresso richiamo della norma e in parziale deroga della norma generale di cui al co. 1, il piano della performance viene regolamentato dall'art. 169, co. 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L) secondo cui “(...) *il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono (è) unificati(o) organicamente nel PEG.*”

Ulteriormente, l'art.169, co. 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L) stabilisce che “(...) *La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.*”

Infine, l'art. 169, co. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L), a parziale deroga della disposizione precedente stabilisce ulteriormente che “(...) *L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.*”

È opportuno osservare come la disposizione contenuta nell'art. 169, co. 3-bis, specificamente dedicata all'ente locale, non sia solo coerente ma addirittura più stringente di quella generale contenuta nell'art.10, co. 1 D. Lgs. 150/2009, nell'evidenza che in ipotesi di adozione dei termini ordinari di approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello in approvazione, l'adozione del Piano della performance verrebbe a concretizzarsi anticipatamente (20 giorni) al termine ordinario del 31 gennaio in esso definito.

L'applicazione di tale condizione derogatoria presuppone tuttavia che, per poter unificare il piano della performance in modo organico al Piano esecutivo di gestione, tale secondo documento sia formalmente approvato in via definitiva piuttosto che provvisoria (cfr. Deliberazione Sezione Autonomie n. 18/2014).

L'assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all'esercizio della facoltà espressamente prevista dall'art. 169, co.3 del TUEL per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che per altre motivazioni accidentali o gestionali, non esula l'ente locale dagli obblighi di cui all'art. 10, co.1 del D.Lgs. 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e come tale, da considerarsi strumento obbligatorio.

In tal senso giova richiamare, ancorché emanata successivamente all'intervallo contabile in argomento (2017 e 2018), la nota circolare del Ministro della Funzione Pubblica del 9 gennaio 2019 che, rivolgendosi alla genericità delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (tra cui sono ricompresi gli EE.LL.), richiama le disposizioni di cui all'art. 10, co. 5 del D.Lgs

150/2009 sulle quali grava l'obbligo di *“(...) di comunicare tempestivamente a questo Ufficio le motivazioni dell'eventuale ritardata approvazione dei documenti del ciclo, con particolare riferimento al Piano delle performance (...)”*.

Per gli enti locali, in sussistenza di adozione del PEG, stante la natura gestionale delle attività di programmazione economico finanziaria, la norma offre altresì un margine di maggiore flessibilità, nelle ipotesi in cui, come espressamente previsto dalla legge, l'ente locale eserciti la propria gestione finanziaria nei termini di legge, in esercizio provvisorio.

In tale caso, la correlazione del Piano della performance alla approvazione del Piano esecutivo della gestione a sua volta subordinato e funzionale alla approvazione del bilancio di previsione, consente all'ente locale una parziale deroga, al termine perentorio del 31 gennaio individuato dal co. 1, lett. a) D.lgs. 150/2009.

In assenza di tale condizione, quale esercizio della facoltà di non adottare il PEG prevista dall'art. 169, co. 3 del TUEL, permane invero il termine perentorio del 31 gennaio espressamente indicato dall'art. 10, co.1, lett. a) D. Lgs 150/2009.

A tal fine si richiama il parere della Sezione Regionale di controllo per la Regione Sardegna offerto con deliberazione n. 1/2018/PAR, che si esprime in ordine all'adozione del Piano delle Performance e alla applicabilità delle sanzioni di cui all'art.10, comma 5, del decreto legislativo n. 150/2009 con specifico riferimento agli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

In particolare, afferma il collegio che *“(...) Alla luce di quanto sopra richiamato si può desumere che anche i Comuni inferiori ai 5 mila abitanti, pur non essendo tenuti all'adozione del PEG, devono redigere il piano delle Performance. Data la ridotta dimensione dell'ente, che comporta una minima dotazione di personale e spazi angusti nella programmazione della spesa, si tratta di una programmazione minimale, ma comunque necessaria in quanto le norme in materia non hanno previsto aree di esenzione.*

L'adozione del piano, per tutti gli enti locali, è condizione necessaria per l'esercizio della facoltà assunzionale negli esercizi finanziari a venire. Inoltre “l'assegnazione, in via preventiva di precisi obiettivi da raggiungere e la valutazione successiva del grado di raggiungimento degli stessi rappresentano una condizione indispensabile per l'erogazione della retribuzione di risultato” (Sez. controllo Veneto, deliberazione n. 161/PAR/2013; Sez. controllo Puglia, deliberazione n. 123/PAR/2013 e 15/PAR/2016).(...)”

Ciò premesso, con riferimento al bilancio di previsione 2018-2020, il termine ordinario di approvazione (31/12/2017) previsto dall'art. 163 co.1 e segg. del TUEL è stato derogato per effetto del D.M. Interno 9 febbraio 2018 (GU n. 38 del 15.02.2018), il quale ha differito al 31 marzo 2018 il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione.

Sulla tematica *de qua*, ed in particolare sull'importanza di una corretta e tempestiva attività di programmazione, giova riportare i contenuti della deliberazione 10/2020 a cura della Sezione regionale di controllo per la regione Valle d'Aosta secondo cui *“(...) Il rapporto tra strumenti di programmazione, strategici e operativi, e il bilancio di*

previsione è stato oggetto di puntuale esame da parte della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti la quale, con deliberazione n. 18 del 12 giugno 2014, ha fornito alcune importanti indicazioni, soprattutto avuto riguardo alla necessaria prudenziale gestione qualora l'ente locale si trovi in esercizio provvisorio. La Sezione delle Autonomie, infatti, in considerazione del fatto che la quantificazione delle entrate rappresenta un elemento fondamentale del momento programmatico, evidenzia che lo slittamento del termine di approvazione del bilancio di previsione e la conseguente autorizzazione all'esercizio provvisorio comportano, tra l'altro, "inevitabili ricadute negative sul processo di programmazione e controllo, nonché sui sistemi di controllo interno e di valutazione della performance della dirigenza", depotenziando in tal modo "il ruolo degli strumenti di programmazione che dovrebbero operare in tempi congrui per orientare la gestione dell'esercizio". Per contenere gli impatti negativi derivanti dalla mancata adozione del bilancio nel termine ordinariamente previsto, la deliberazione n. 18/2014 riafferma "la necessità che gli enti si dotino di strumenti provvisori di indirizzo e di programmazione finanziaria e operativa (quali ad esempio il Piano esecutivo di gestione provvisorio e/o direttive vincolanti degli organi di governo) al fine di sopperire all'assenza, all'inizio dell'esercizio, degli strumenti di programmazione previsti dall'ordinamento [...] E' quindi da evitare una gestione in esercizio provvisorio "al buio", carente, cioè di indirizzi approvati dai competenti organi di governo". Per quanto in precedenza esposto, tale raccomandazione vale ancor più per quanto riguarda il Piano della performance, tenuto conto che l'intero ciclo di gestione della performance non contempla sospensioni procedurali di alcun genere, soprattutto con riferimento al periodo temporale di un anno sottoposto a valutazione ai fini dell'erogazione o meno delle risorse incentivanti (salario di risultato). Nel rispetto della statuizione della Sezione delle Autonomie sopra riportata, l'ente locale, pur in esercizio provvisorio, deve adottare atti di programmazione provvisori, ma comunque essenziali al buon andamento delle attività amministrative, i quali possono essere soggetti ad approvazione definitiva successivamente all'approvazione del bilancio dell'esercizio di riferimento. Le raccomandazioni svolte dalla Sezione delle Autonomie in ordine alla necessità di adottare atti provvisori di indirizzo e programmazione, anche disgiunti temporalmente dall'approvazione del bilancio di previsione, trovano, peraltro, ulteriore rafforzamento, nella previsione contenuta all'art. 5, comma 1-ter del d.lgs. 150/2009, a seguito della modifica normativa introdotta dall'art. 3, comma 1, lett. c), d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74: "Nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione degli enti territoriali, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione amministrativa".

Nel caso specifico, il Comune di Polverara (PD) ha approvato il bilancio di previsione 2018-2020 con deliberazione del Consiglio comunale n. 7 in data 8 marzo 2018, fissando implicitamente al 27 marzo 2018 (entro 20 giorni), il termine ultimo per l'approvazione del PEG organicamente collegato al Piano della performance di cui all'art. 169, co. 3-bis, del TUEL.

Su tale aspetto, nell'ambito dell'istruttoria sugli esercizi 2017 e 2018, in data 9 settembre 2020 l'ente ha trasmesso una propria nota integrativa, prot. C.d.c. n. 4511 del 9 settembre 2020 con la quale ha precisato che "(...) Ad integrazione della nota istruttoria pervenuta tramite sistema Con.Te, relativa ai documenti contabili in oggetto, si conferma

l'approvazione del Piano della Performance 2018/2020 con deliberazione di Giunta comunale n. 69 del 09.11.2018. A tal riguardo si comunica che il Comune di Polverara in data 08.03.2018 ha approvato il bilancio di previsione 2018 e il Documento Unico di Programmazione – D.U.P. – il cui contenuto individuava con precisione gli obiettivi assegnati dall'Amministrazione alle rispettive aree di competenza di ciascuna delle n. 2 posizioni organizzative presenti in organico nell'Ente; pertanto, la successiva formale approvazione del Piano della Performance non era altro che una specificazione nel dettaglio degli obiettivi contenuti nel documento programmatico sopra richiamato ed in coerenza con gli altri documenti programmatici dell'Ente. Infine si ricorda che l'ente, ove risiedono circa 3.200 abitanti, non era obbligato alla predisposizione del PEG ed ancora si sottolinea che il piano della performance è stato comunque approvato, seppur con ritardo a causa di circostanze contingenti dell'Ente.”

L'ente conferma quindi di essersi avvalso della facoltà di cui all'art. 169, co. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e, pur nell'evidenza di circostanze contingenti, di aver approvato tardivamente il piano della performance di cui all'art. 10, co.1, D. Lgs 150/2009.

Pur comprendendo la ratio riportata nelle argomentazioni, è opportuno evidenziare che per quanto il DUP possa prevedere degli obiettivi simili e correlati a quelli del PEG, trattasi in ogni caso di documento con natura e funzione differente, peraltro non espressamente citato nella stesura dell'art. 169, co.3-bis del TUEL.

Per quanto sopra argomentato, si riscontra pertanto che il comune di Polverara (PD), approvando il piano della performance in data 9 novembre 2018 ha adempiuto tardivamente rispetto ai termini di legge sopra identificati.

Di talché, in ipotesi di mancato rispetto dei termini di approvazione del piano della performance, rilevano le disposizioni di cui all'art. 10, co. 5 D. Lgs. 150/2009 per effetto delle quali “(...) In caso di mancata adozione del Piano della performance è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti, e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati. Nei casi in cui la mancata adozione del Piano o della Relazione sulla performance dipenda da omissione o inerzia dell'organo di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1, lettera c), l'erogazione dei trattamenti e delle premialità di cui al Titolo III è fonte di responsabilità amministrativa del titolare dell'organo che ne ha dato disposizione e che ha concorso alla mancata adozione del Piano, ai sensi del periodo precedente. In caso di ritardo nell'adozione del Piano o della Relazione sulla performance, l'amministrazione comunica tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica.”

Accertato il tardivo rispetto dei termini di adozione del piano della performance nei modi in precedenza motivati, si invita pertanto l'ente a verificare il rispetto delle disposizioni conseguenziali e connesse al rilevato inadempimento

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze della relazione resa dall'Organo di revisione, esaminato il questionario sul Rendiconto per l'esercizio 2017, Bilancio di Previsione per gli anni 2018/20 e sul Rendiconto per l'esercizio 2018 del Comune di Polverara (PD):

1. raccomanda il rispetto dei termini di approvazione del rendiconto di gestione;
2. accerta per l'esercizio 2018 la gestione di competenza con esito negativo ed invita all'adozione di misure che assicurino nelle gestioni future il conseguimento degli equilibri di bilancio con stabilità di risultati;
3. raccomanda il monitoraggio del risultato contabile di amministrazione e la idonea quantificazione delle componenti che lo compongono;
4. raccomanda il progressivo riallineamento dei propri indicatori di pagamento entro la soglia fisiologica dei trenta giorni e invita ad una attenta valutazione degli eventuali stanziamenti di bilancio da operare negli esercizi successivi in relazione alle disposizioni di cui all'art. 1. co. 862 e segg. della L. 30/12/2018, n. 145;
5. evidenzia l'urgente necessità del rientro nelle soglie individuate dai parametri di deficitarietà P4 e P8, che risultano superati nell'esercizio 2018;
6. raccomanda il contenimento della spesa del personale e l'adozione di tutte le ulteriori attività di razionalizzazione organizzativa;
7. raccomanda gestioni future improntate sull'equilibrio economico che consentano la progressiva ricostituzione del fondo di dotazione su valori positivi tali da assolvere pienamente alla funzione di garanzia delle proprie obbligazioni;
8. accerta il ritardo nella trasmissione degli schemi BDAP del bilancio di previsione 2017-2019;
9. accerta il mancato rispetto del termine di adozione del piano della performance evidenziando le disposizioni contenute nell'art. 10 D. Lgs. 150/2009;
10. rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco ed all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Polverara (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 14 ottobre 2020.

Il Presidente e magistrato relatore

F.to digitalmente Salvatore Pilato

Depositata in Segreteria il 19 novembre 2020

IL DIRETTORE DI SEGreteria

F.to digitalmente Dott.ssa Letizia Rossini